

Avv. Arturo Salerni
Viale Carso n. 23
00195 Roma
Tel. 06 3722328 - fax 06 3723198
e mail avv.arturosaleri@studiocarso23.it
pec arturosaleri@ordineavvocatiroma.org

Avv. Carlo Guglielmi
Via Germanico n.172
00192 Roma
Tel. 06. 373.52.477 Fax. 06.37.51.46.08
e mail panicieguglielmi@gmail.com
pec: carloguglielmi@ordineavvocatiroma.org

All' Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni
in persona del Presidente a mezzo pec protocollo@pec.aranagenzia.it

nonché al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
a mezzo pec protocollo_dfp@mailbox.governo.it

e alle OO.SS.

Fp CGIL posta@fpcgil.it

CISL FP fp@cisl.it

UIL PA uilpa@uilpa.it

CONFSAL – UNSA info@confsal.it

Oggetto – Ipotesi di c.c.n.l. personale Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 – art. 7

La presente per espresso incarico delle nostre assistite Daniela Mencarelli, nella sua qualità di Legale Rappresentante Nazionale dell'organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, e Paola Palmieri, Legale Rappresentante Nazionale della confederazione sindacale Unione Sindacale di Base, che unitamente sottoscrivono.

In data 23 dicembre 2017 – all'esito di una lunga trattativa a cui anche le organizzazioni da noi rappresentate hanno attivamente partecipato - è stata siglata una ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, a cui la Unione Sindacale di Base non ha ritenuto di poter aderire per i motivi già allora espressi ed a cui si rinvia.

Tale ipotesi pertanto è stata inviata al vaglio della Corte dei Conti per le doverose verifiche di compatibilità economica e dovrà quindi essere sottoscritta nella sua definitiva e vincolante stesura.

Detta ipotesi, per poter essere validamente firmata, deve necessariamente essere corretta per quanto attiene le previsioni relative alla contrattazione integrativa essendo la relativa clausola del tutto nulla in quanto contrastante con norme imperative di rango costituzionale.

Al riguardo va fatto presente che l'articolo 40, comma 3 bis, del Testo Unico del Pubblico Impiego prevede che al contrattazione integrativa “*si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni*”. Prevede lo stesso articolo 40, al comma 3, che la contrattazione integrativa avvenga “*in coerenza con il settore privato*”.

L'ipotesi di accordo conseguentemente dedica un articolo (il 7) a disciplinare la “*contrattazione collettiva integrativa: soggetto, livelli e materie*”, prevedendo che “*i soggetti titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica*” sono i soli “*i rappresentanti sindacali di categoria firmatari del presente CCNL*”.

Ebbene tale testo, sebbene sostanzialmente identico a quello delle precedenti stesure, appare illegittimo. In esso non si tiene conto del fatto (presumibilmente per errore materiale) che sulla materia è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 231/13. In tale pronuncia la Consulta ha affermato che escludere le Organizzazioni sindacali le quali - dotate della richiesta rappresentatività - abbiano partecipato al tavolo delle trattative per il solo fatto di non aver esse condiviso il testo contrattuale proposto dalla controparte conduce a tre contemporanei esiti di anticostituzionalità. E con sentenza additiva la Corte ha posto quale ulteriore principio cardine del nostro ordinamento la “*illegittimità costituzionale*” dell'esclusione dalle prerogative sindacali di tutte quelle O.O.S.S. che “*pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, **abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori***”. Ed infatti la Consulta afferma come l'esclusione di “*un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo*” per il solo fatto di non aver esso firmato il contratto collettivo nazionale “*viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.*” in quanto

- dall'art. 3 è vietata ogni “*disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati*” (ugualmente sufficientemente rappresentativi a livello aziendale),
- dall'art. 2 è vietato ogni “*privilegio*” o “*discriminazione*” sulla base “*non già del rapporto con i lavoratori bensì del rapporto con l'azienda*”,
- dall'art. 39 è vietato ogni pattuizione tesa a “*condiziona(re) il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l'impresa*” traducendosi ciò “*per*

un verso, in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati; mentre, per l'altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo ad excludendum".

E sono proprio questi tre principi (**divieto di discriminazione di sindacati adeguatamente rappresentativi, divieto di selezione in base a criteri di consonanza con la controparte contrattuale e divieto di accordi ad excludendum**) che rendono assolutamente *contra legem* l'art. 7 dell'ipotesi di accordo sopra indicata conducendo esso proprio all'esito vietato dalla Corte Costituzionale, ovverosia quello di escludere dalla piena rappresentanza sindacale dei propri iscritti la scrivente O.S. per il solo rifiuto di aderire alla Vostra proposta contrattuale.

Peraltro non può che evidenziarsi che il livello di rappresentatività delle diverse sigle sindacali nell'ambito dell'impiego pubblico è misurato sulla base delle previsioni normative in relazione alla consistenza associativa ed al consenso ottenuto tra i lavoratori nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, e che nel sistema normativo proprio del lavoro pubblico viene definita con chiarezza la corrispondenza tra il diritto a partecipare alla contrattazione collettiva in ragione degli indici di rappresentatività dei diversi organismi sindacali. Ne deriva che il diritto alla contrattazione – alla luce dei sopra enunciati principi di cui alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale – non può essere sacrificato in ragione della mancata adesione alla proposta contrattuale della controparte sindacale.

Come certamente concorderete tale "illegittimo accordo ad excludendum" se per le organizzazioni sindacali concorrenti (a cui pure si invia la presente) è eticamente riprovevole e politicamente inaccettabile, per l'Aran, stante la sua natura di ente pubblico e la qualifica di pubblici ufficiali dei suoi vertici, diverrebbe una condotta apertamente *contra legem* - con ogni conseguenza in termini di responsabilità - per chi materialmente apporrà la firma a nome dell'Agenzia ma anche atto che certamente produrrebbe una situazione di incertezza collettiva nell'ambito dei diversi livelli di contrattazione integrativa. E da ciò un esito di aperto contrasto anche l'art. 97 della Costituzione che impone a tutti i pubblici ufficiali di assicurare "*il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*", entrambi valori compromessi dall'eventuale e denegata sottoscrizione dell'accordo nel suo attuale testo.

Tutto ciò premesso si fa formale

DIFFIDA

all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, o comunque in persona di colui che agirà in nome e per conto della suddetta, a non procedere alla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro

relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018 se non dopo aver modificato l'art. 7 – laddove esso identifica “*i soggetti titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica*” – correggendo l'attuale dizione (e cioè “*i rappresentanti sindacali di categoria firmatari del presente CCNL*”) in quella resa necessaria dalla predetta sentenza n. 231/13 e cioè “*i rappresentanti sindacali di categoria firmatari del presente CCNL o che abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori*”. Preavvisiamo che, in mancanza, saranno aditi gli opportuni rimedi previsti dall'ordinamento giuridico, anche in relazione alla non vincolatività per i nostri iscritti delle norme contenute nei contratti integrativi stante l'anticostituzionale esclusione del loro agente contrattuale dal tavolo della contrattazione, ed in relazione all'eventuale danno erariale prodotto.

Roma, 7 febbraio 2018

Daniela Mencarelli n.q.

Paola Palmieri n.q.

Avv. Carlo Guglielmi

Avv. Arturo Salerni